



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 696 del 2010, proposto da:
Giovanni De Angeli, rappresentato e difeso dagli avv. Marta Stefani, Renata Saltori, con domicilio eletto presso Giovanni Cuomo Ulloa in Genova, p.zza della Vittoria 11a/5;

contro

Ministero dell'Interno, Prefettura di Imperia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;

per l'annullamento

del provvedimento di rigetto della dichiarazione di emersione da lavoro irregolare emesso dalla Prefettura di Imperia, Sportello Unico per l'Immigrazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Prefettura di Imperia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2011 il dott. Enzo Di Sciascio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente impugna il decreto in epigrafe del Dirigente dello Sportello unico per l'immigrazione della Prefettura di Imperia, con cui è stata rigettata l'istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata, a suo favore, dal datore di lavoro, in quanto condannato per il reato di cui all'art. 14, comma 5 *ter* del D.

Lgs. n. 286/98, deducendo difetto di motivazione e di presupposto.

Sotto quest'ultimo profilo il ricorso appare fondato, in base all'indirizzo consolidato, assunto già da tempo dalla Sezione (v. p. es. da ultimo sentenza 17 febbraio 2011 n. 295) secondo cui:

la condanna per violazione dell'art. 14, comma 5 *ter* del D. Lgs. n. 286/98 non è ostativa al rilascio del permesso di soggiorno per regolarizzazione, perché l'art. 1 *ter* del D.L. n. 78/09, convertito nella L. n. 102/09 stabilisce tale conseguenza per gli stranieri espulsi ai sensi dell'art. 13, 1° e 2° comma lett. c) del predetto testo unico e dell'art. 3 del D. L. 27.7.2005 n. 144, convertito con modificazioni nella L. n. 155/2005, ipotesi fra cui la fattispecie in questione non è compresa (cfr. CDS VI Sez. 2 settembre 2009 n. 4066);

essa non rientra fra le condanne per i reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p. perché, da un lato, la pena edittale è propria di quelli per cui è previsto l'arresto facoltativo in flagranza, mentre invece la norma in discussione prevede l'arresto obbligatorio, il quale è disposto per reati per cui la pena edittale è largamente superiore o per reati espressamente nominati, per i quali può essere anche inferiore, fra i quali però quella inflitta al ricorrente non è compresa;

che l'effetto ostativo automatico, ricollegato automaticamente dall'atto impugnato al reato in parola, non appare coerente con le previsioni contenute nella direttiva europea n. 115 del 2008.

Va, invero, sotto tale ultimo profilo, ulteriormente considerato che il predetto atto comunitario è da ritenersi immediatamente operativo nell'ordinamento nazionale, essendo scaduto il termine per il suo recepimento, essendone chiari i principi e le disposizioni e considerando l'effetto verticale nel rapporto fra P.A. e individuo, e che esso appare opporsi alla disciplina legislativa nazionale ove fosse intesa nel senso del carattere automaticamente ostativo del pregresso soggiorno irregolare sul territorio nazionale, in specie a fronte del tenore dell'art. 7 della direttiva e delle garanzie procedimentale che essa assicura ai soggetti interessati.

Il ricorso pertanto dev'essere accolto con annullamento dell'atto impugnato.

Le spese possono essere compensate.

.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, di conseguenza, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Enzo Di Sciascio, Presidente, Estensore

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/03/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)